

Gratuito patrocinio: per presentare l'istanza è necessario fornire il codice fiscale?

La Cassazione, la quale ha spiegato che un non residente in Italia per presentare l'istanza, in luogo del codice fiscale, può fornire i dati anagrafici richiesti per legge, pur continuando ad essere obbligato a presentare il reddito proveniente dall'ultimo paese di residenza.

La Redazione

Cass. pen., sez. IV, ud. 3 ottobre 2024 (dep. 22 ottobre 2024), n. 38751

Con la sentenza in esame, la Cassazione si è espressa in tema di **patrocinio a spese dello Stato**.

Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che l'istanza di ammissione al beneficio presentata dal **cittadino extracomunitario** non necessita dell'allegazione del **codice fiscale italiano, né di un domicilio fiscale stabile in Italia**.

È stato così accolto il ricorso di un giovane africano contro la pronuncia del Tribunale di Milano che aveva confermato il **diniego** del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il richiedente risultava privo del codice fiscale.

Il Tribunale, dopo aver ricordato l'insegnamento giurisprudenziale che ha ribadito la **condizione di ammissibilità costituita dall'indicazione del codice fiscale e/o del suo indirizzo anagrafico**, aveva osservato che nel caso di specie il ricorrente non aveva neppure un domicilio fiscale stabile in Italia che consentisse di effettuare controlli sulla sua situazione reddituale.

A questo punto, i Giudici, nell'accogliere il ricorso, hanno **richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale**, secondo la quale: « in sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'articolo 6,

Cass. pen., sez. IV, ud. 3 ottobre 2024 (dep. 22 ottobre 2024), n. 38751